

SETTORE J - ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri di Estensione garanzia elettrodomestici è stata affidata dalla Società ad AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano (MI), Viale Brenta 32, CAP 20139 - partita I.V.A. 07235560963 - iscritta all'albo delle Imprese Assicuratrici con il nr. 1.00090, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Numero Verde: **800 602 400**

Numero telefono: **02 266 09 424**

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Estensione garanzia elettrodomestici autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 166

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i beni assicurati contenuti nei locali dell'abitazione la cui ubicazione sia indicata in Polizza, di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico:

- di proprietà dell'Assicurato

e

- di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).

Tali beni sono coperti dalla garanzia del presente Settore in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene. L'operatività della garanzia è stabilita in funzione dell'età e della categoria di appartenenza del bene assicurato nelle modalità di seguito descritte.

Beni con vetustà da 2 a 7 anni al momento del verificarsi del sinistro (per le TV vetustà da 2 a 5 anni)

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Società tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo per l'insieme dei beni assicurati indipendentemente dal numero di beni difettati.

In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione, la Società tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo per l'insieme dei beni assicurati indipendentemente dal numero di beni difettati.

Beni con vetustà da 7 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro (per le TV con vetustà da 5 a 10)

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Società tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi quali ad esempio manodopera restano interamente a carico dell'Assicurato.

ART. 167

ESCLUSIONI

Si intendono esclusi i danni:

1. a beni diversi da quelli definiti nel Glossario come "Beni Assicurati";
2. a beni coperti da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
3. alle parti consumabili, dei Beni assicurati, che possono essere sostituite in autonomia dall'Assicurato, come specificato nelle linee guida operative del produttore, la cui sostituzione potrebbe essere necessaria per ripristinare la funzionalità dei Beni assicurati;
4. ai Beni assicurati che siano prestati o che siano presi in prestito;
5. agli oggetti acquistati attraverso il Mercato grigio;
6. agli oggetti contraffatti o privi del marchio CE o di un marchio di certificazione equivalente (questo marchio indica che gli oggetti venduti nello Spazio Economico Europeo sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale).
7. agli accessori inclusi nella confezione.
8. agli oggetti con numero di serie rimosso, deturpato o alterato.

Sono altresì esclusi:

9. gli eventi avvenuti fuori dal periodo di assicurazione, ovvero qualsiasi evento avvenuto prima della data di inizio o dopo la data di fine dell'Assicurazione, come indicato in Polizza;
10. i danni accidentali: danno causato da un evento imprevisto e non intenzionale che si verifica in un momento e in un luogo definiti e che compromette la funzionalità o l'uso in sicurezza dell'Oggetto Assicurato. Può essere provocato, a titolo esemplificativo, da caduta; impatto; liquido.
11. i danni o difetti preesistenti del Bene Assicurato;
12. i difetti o guasti coperti dalla garanzia legale;
13. i difetti che non siano tali da impedire il normale funzionamento del bene oppure non siano riconducibili a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
14. qualsiasi guasto del Bene assicurato che non sarebbe stato coperto dalla garanzia legale;
15. qualsiasi riparazione incompleta avvenuta durante il periodo di garanzia legale;
16. i danni causati da un uso non conforme del Bene assicurato rispetto alle istruzioni date del produttore (ad es. installazione e montaggio errati, difetto causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione);
17. i danni causati da difetti di produzione in serie, nonché danni legati a campagne di richiamo condotte dal produttore;
18. l'utilizzo del Bene Assicurato per uso commerciale o altro uso non strettamente personale;
19. le azioni illegali da parte dell'Assicurato, infrazioni di qualsiasi divieto o regolamento governativo, uso illegale del Bene Assicurato;
20. l'uso negligente o improprio del Bene Assicurato;
21. il difetto causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
22. i danni causati intenzionalmente ovvero derivanti da azioni od omissioni deliberate da parte dell'Assicurato o danni causati al Bene Assicurato da un utente autorizzato dall'Assicurato ad usare il Bene Assicurato;
23. la perdita del Bene Assicurato;
24. i danni derivanti da incendio, fulmine, alta tensione, esplosione, vandalismo;
25. qualsiasi evento derivante da errori o modifiche del software e del sistema operativo;
26. i danni causati dall'usura, dall'erosione, dalla corrosione, dall'ossidazione intesi come risultato dell'esposizione a lungo termine all'aria e all'umidità o da altri deterioramenti causati o risultanti dall'uso ordinario o dall'esposizione, inclusi, ma non limitati a, difetti o rotture che possano svilupparsi gradualmente nel tempo;
27. i danni estetici e danni o malfunzionamenti che possono essere corretti con la pulizia del Bene Assicurato o con una manutenzione ordinaria che non influisca sulla funzionalità o sull'uso in sicurezza del Bene Assicurato. I danni estetici includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, piegature, scolorimenti, piccole crepe e segni;
28. i problemi con i servizi erogati da terzi (ad es. fornitura di elettricità, gas, acqua, Internet o vari contenuti di trasmissione televisiva);
29. qualsiasi danno o guasto causato mentre il Bene Assicurato è in possesso di un corriere / società postale o qualsiasi altra forma di servizio di consegna (trasporto per conto terzi);
30. i danni causati dalla sabbia penetrata nel Bene assicurato (cd. intrusione di sabbia)

31. i danni causati da eventi esterni quali tempeste; forze naturali; energia nucleare; cedimento del terreno, infestazione di insetti; impulsi elettromagnetici (sia artificiali che naturali), infiltrazioni, inquinamento o contaminazione; radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività provocata da qualsiasi combustibile nucleare, o da qualsiasi rifiuto nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare o dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi macchinario nucleare esplosivo o qualsiasi parte di esso; onde di pressione di aerei e altri oggetti volanti che viaggiano alla velocità del suono o oltre;
32. i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o in connessione con guerre, invasioni, rivoluzioni o qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che possa contribuire nello stesso momento o in qualsiasi altro al danno subito.

La Società non sarà tenuta a fornire L'Assicurazione e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 168

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato fornisca una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene assicurato o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza la data di produzione del Bene assicurato.

L'Assicurazione non è operante se la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e/o in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 169

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di difetto di conformità del Bene, contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:
numero verde 800 602 400
numero dall'estero +39 02 266 09 424
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno.

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste dal presente Settore e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
- recapito telefonico;
- data di acquisto del Bene o la data di produzione del bene;
- marca e modello del Bene acquistato;
- descrizione del difetto di conformità.

La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.

AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.

L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:

- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia della Polizza.

La Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.

IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia Casella postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI) specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro;
- allegando la seguente documentazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene al momento della corresponsione dell'indennizzo o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

AVVERTENZA: La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

ART. 170

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine la Società comunica eventuali circostanze ostative.

ART. 171

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

GARANZIA	DOVE
Estensione garanzia elettrodomestici	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

LIMITI DI COPERTURA - TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
 SETTORE J ESTENSIONE GARANZIA ELETTRODOMESTICI

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Beni di vetustà tra i 2 e i 7 anni (5 anni per le TV) art. 166			euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
			In caso di irreparabilità del bene: massimo 70% del prezzo originariamente sostenuto con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo